



# CITTÀ DI MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

Prot. n. **67980**

ORDINANZA N. **58** DEL **31 Ottobre 2018**

**Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale.**

## IL SINDACO

**Premesso** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

**Considerato** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e che in tali situazioni i veicoli, se non sono provvisti di pneumatici speciali e adatti alle condizioni della strada, determinano ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo anche difficoltosi gli interventi di emergenza, di utilità pubblica di sgombero neve e trattamenti antigelo;

**Ritenuto** opportuno disporre, pertanto, che tutti i veicoli che circolano su tutte le strade all'interno del territorio comunale, devono obbligatoriamente essere muniti, per garantire condizioni di sicurezza e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio in condizioni di sicurezza, o muniti di catene da neve a bordo, da montare, ove necessario, già in uscita dalle rispettive abitazioni;

**Visto** che l'art. 5 comma 3, l'art.6 comma 4 lettera e), l'art. 7 comma 3 e l'art. 37 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 120 del 29 luglio 2010, stabilisce, tra l'altro, che l'Ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti, ovvero, abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

**Richiamato** il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16.12.1992 n. 495 e s. m. e i.;

**Richiamata** la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti “sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” del 16.01.2013;

**Richiamato** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Richiamata** l'Ordinanza n. 26 del 16/10/2018 del Dirigente del Settore 1 della Provincia di Pescara ad oggetto “Strade Provinciali. Provvedimenti per la circolazione in condizioni di viabilità invernale”;

## ORDINA

**che nel periodo 15 novembre 2018 – 15 aprile 2019 tutti i veicoli a motore, in transito su tutte le strade del territorio comunale, debbano essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, adeguati**

**per il tipo di veicoli in uso e omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE e/o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

Tale obbligo riguarda le arterie stradali di competenza comunale e sono fatte salve analoghe disposizioni di competenza di altri Enti.

E' fatto assolutamente divieto alla cittadinanza residente nel territorio comunale, specialmente residente nelle zone collinari, di uscire dalle proprie abitazioni senza le dovute accortezze e prescrizioni dettate al punto precedente.

I veicoli su due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle catene dovranno essere eseguite prima di immettersi nella viabilità al fine di non intralciare la circolazione stradale.

#### INVITA

1. tutti i conducenti di veicoli sono tenuti a rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade comunali al fine di non provocare situazioni di pericolo, a se stessi e a terzi, intralcio per la circolazione ed a salvaguardia della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;
2. a rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della strada con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni del traffico;
3. ad accertarsi prima di uscire dall'abitazione e di mettersi in movimento con il proprio veicolo, sullo stato della transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità;
4. a non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo e intralcio per i mezzi di soccorso e per altri utenti della strada.

#### DISPONE

- che, la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, sul sito comunale e diffusa per dovuta informazione ai cittadini del Comune di Montesilvano;
- che, l'U.T.C. provveda alla posa in opera (ove non già esistente) della prescritta segnaletica stradale;
- che, gli addetti ai servizi di Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, ai sensi dell'art.12 del Nuovo Codice della Strada siano incaricati della vigilanza e alla verifica dell'ottemperanza della presente Ordinanza;
- che, la presente Ordinanza sia trasmessa:
  - Al Sig. Prefetto di Pescara;
  - Al Sig. Questore di Pescara;
  - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara;
  - Al Comando di Polizia Stradale di Pescara;
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
  - All'Amministrazione Provinciale di Pescara;
  - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Montesilvano;
  - Al Comando di Polizia Locale di Montesilvano.

#### INFORMA

- che, i contravventori alla presente norma saranno puniti a norma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

- che, avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. dell'Abruzzo – Sezione di Pescara – nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on-line o in alternativa, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel termine di 120 giorni.

Montesilvano, **31 ottobre 2108**

Il Sindaco  
**f.to** Dr. Francesco Maragno

Originale firmata agli atti